

IN QUESTO NUMERO

1. **Avviso agli ASSOCIATI - Disposizioni in materia di Caporalato e Sfruttamento del Lavoro.**
2. **Avviso agli aderenti al Servizio di Contabilità IVA: anticipata al 28 febbraio 2017 la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno di imposta 2016.**
3. **Certificazione unica (ex Modello CUD).**
4. **Rottamazione Cartelle. D.L. 22 ottobre 2016 n.193 - Convertito in legge 1 dicembre 2016 n.225.**
5. **Registro dei trattamenti fitosanitari.**

1) **Avviso agli ASSOCIATI - Disposizioni in materia di Caporalato e Sfruttamento del Lavoro.**

Spettabile Associato,

a completamento degli articoli precedentemente pubblicati sul Bologna Agricola Informa, e facendo seguito alla Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di Caporalato e Sfruttamento del Lavoro – *“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”*, Confagricoltura Bologna ha stilato, a cura dell'avvocato Massimo Mazzanti, un breve Vademecum, che riassume l'importanza della norma, che ha ridefinito i contorni del reato di caporalato ed ha introdotto il reato di sfruttamento, con rilevante inasprimento delle sanzioni penali e delle misure cautelari. Il Vademecum è disponibile presso ogni ufficio di zona e presso l'Ufficio Paghe della Sede Centrale.

L'avv. Mazzanti è inoltre a disposizione per eventuali chiarimenti.

(A. Flora)

2) **Avviso agli aderenti al Servizio di Contabilità IVA: anticipata al 28 febbraio 2017 la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno di imposta 2016.**

In seguito a modifica legislativa la dichiarazione IVA/2017 relativa all'anno di imposta 2016 dovrà essere presentata, da tutti i contribuenti obbligati, solo in forma autonoma, **entro il 28 febbraio 2017**. Al fine della corretta predisposizione della dichiarazione IVA ed adempimenti connessi (versamenti d'imposta ed elenchi clienti e fornitori) le fatture di acquisto, di vendita e le risultanze del registro dei corrispettivi relative all'anno d'imposta 2016 dovranno pervenire ai nostri uffici **entro e non oltre il giorno 10 gennaio 2017**. Il mancato rispetto è causa di ritardi negli adempimenti e conseguenti sanzioni. Ringraziamo tutti i Soci per la cortese collaborazione.

(E. Cricca)

3) **Certificazione unica (ex Modello CUD).**

Il modello C.U. (Certificazione Unica), che sostituisce dal 2015 il modello CUD, dovrà essere presentato oltre che

dai datori di lavoro, anche dalle aziende che nell'anno precedente (2016) hanno corrisposto compensi a lavoratori autonomi. Il Modello C.U. dovrà essere trasmesso **telematicamente** da tutti gli interessati all'Agenzia delle Entrate **entro il prossimo 7 marzo**. Si evidenzia che, diversamente dal precedente modello CUD, per il quale non era prevista una specifica sanzione in caso di adempimento tardivo, **per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di € 100,00**, che verrà applicata se, entro i 5 giorni successivi alla scadenza succitata, il sostituto di imposta non provvederà ad inviare i dati corretti. Per coloro che si avvalgono, od intenderanno avvalersi del servizio di Confagricoltura Bologna, in conseguenza della perentorietà della suddetta scadenza, e del regime sanzionatorio previsto, è necessario fornire, **ai nostri uffici di zona, tempestivamente e tassativamente entro il giorno 10 gennaio p.v.** tutte le fatture, parcelle, note ed eventuali altri documenti relativi a compensi e ritenute d'acconto pagati nel 2016 a:

- professionisti (geometri, notai, ingegneri, medici del lavoro, ecc...);
- associati in partecipazione;
- percettori di provvigioni (procacciatori, agenti, altri intermediari);
- lavoratori autonomi occasionali;
- altri soggetti (prestazioni di lavoro autonomo; soggetti sottoposti a regimi agevolati ancorché non assoggettati a ritenute d'acconto)

oltre alle relative ricevute dei modelli F24 dei versamenti effettuati.

Si ricorda che per la corretta compilazione dei modelli di certificazione sono necessari il **codice fiscale** e la **residenza del professionista**. La scrivente Confagricoltura Bologna declina ogni responsabilità in caso di inadempimenti derivanti dalla tardiva o mancata consegna della documentazione sopra elencata.

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti, si prega di contattare l'Ufficio Zona di riferimento.

(Ufficio Paghe)

4) Rottamazione Cartelle. D.L. 22 ottobre 2016 n.193 - Convertito in legge 1 dicembre 2016 n.225.

Definizione agevolata dei carichi esattoriali (c.d. Rottamazione delle cartelle esattoriali) – art. 6 e art.6-ter (per inclusione di quelle riscosse dai Comuni tramite le ingiunzioni fiscali).

E' possibile sanare i debiti verso gli agenti della riscossione (Equitalia, ecc.) inclusi in ruoli affidati agli stessi **nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016**. I debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, mediante pagamento dell'importo dovuto, in unica soluzione ovvero **dilazionandolo, entro il limite massimo di cinque rate**, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo. Sono, comunque, dovute le somme a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento. Il contribuente che vuole avvalersi della definizione agevolata deve **presentare entro il 31 marzo 2017, un'apposita dichiarazione** con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet, indicando altresì il numero delle rate per cui intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché nel caso in cui si sia chiesto di rateizzare il debito, l'ammontare, il giorno ed il mese in cui pagare le singole rate.

Per quanto riguarda la **rateizzazione** le norme (commi 1 e 3 dell'art.6) prevedono che, in ogni caso: a) **nell'anno 2017**, dovranno essere versate le prime **3(tre) rate** della dilazione, rispettivamente **nei mesi di luglio-settembre-novembre** per un ammontare totale pari al 70%(settanta per cento) delle somme dovute; b) **nell'anno 2018**, dovranno essere versate le ultime **2(due) rate** della dilazione, rispettivamente **nei mesi di aprile e settembre**

per un ammontare totale pari al 30%(trenta per cento) delle somme dovute .Nel caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione e l'eventuale debito residuo dovrà essere versato in unica soluzione senza possibilità di dilazione.

Il **pagamento delle somme dovute** può essere effettuato: - mediante domiciliazione sul conto corrente indicato nella dichiarazione di definizione; - mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione del somme dovute; - pagamento diretto presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Possono accedere alla definizione agevolata anche coloro che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di rateizzazione già emessi, le somme dovute relativamente ai carichi oggetto di definizione pendenti purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Ai fini dell'ammontare della definizione si tiene conto esclusivamente delle somme già versate a titolo di capitale e interessi, mentre restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di somme aggiuntive. Sono, comunque esclusi dalla definizione agevolate, le somme dovute: - per IVA sulle importazioni; per recupero di aiuti di Stato; derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le sanzioni penali; multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;- sanzioni diverse da quelle tributarie e relative a violazioni contributive. E' possibile rottamare le multe stradali ma in tal caso la riduzione riguarda esclusivamente gli interessi di mora.

A seguito dell'introduzione, con la legge di conversione, dell'art 6-ter, sono ricomprese nella possibilità di definizione agevolata , anche le somme riscosse dai Comuni tramite le ingiunzioni fiscali relative a ICI-IMU-TARSU-TARES-TARI-IMP.PUBBLICITA'-TASSA OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO-CONTRAVVENZIONI STRADALI.

(A. Tamba)

5) Registro dei trattamenti fitosanitari.

Come tutti gli anni ricordiamo agli operatori la compilazione e conservazione presso l'azienda del **Registro** obbligatorie per tutti gli acquirenti e gli utilizzatori di Prodotti Fitosanitari che hanno effettuato **trattamenti** nel corso della stagione di coltivazione. Sono esentati dall'obbligo solo i soggetti che utilizzano i prodotti in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo. Per **Registro dei trattamenti** o **Quaderno di campagna** si intende un modulo aziendale che riporta cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Precisiamo che:

1. Sul Registro devono essere annotati i **trattamenti effettuati con tutti i fitofarmaci** utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, **entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.**
2. Il Registro dei trattamenti riporta: • i **dati anagrafici** relativi all'azienda; • la denominazione della **coltura trattata** e la relativa **estensione** espressa in ettari; • la **data** del trattamento, il **prodotto** (PF formulato commerciale) e la relativa **quantità** impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché **l'avversità** che ha reso necessario il trattamento.
3. Il Registro dei trattamenti va conservato **almeno per i tre anni successivi** a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.
4. Gli utilizzatori di PF possono compilare direttamente il Registro dei trattamenti (in qualità di titolare o rappresentante dell'azienda agricola) oppure avvalersi, previa sottoscrizione di apposita delega, di studi professionali,

organizzazioni di categoria.

5. Il Registro dei trattamenti può essere **compilato anche dall'utilizzatore dei PF diverso** dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare.

6. Il Registro può essere compilato e **sottoscritto anche da persona diversa**, qualora l'utilizzatore non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al Registro dei trattamenti, relativa **delega scritta da parte del titolare**.

7. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da **contoterzisti**, il Registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul Registro dell'azienda controfirmando ogni intervento effettuato.

8. Nel caso di **cooperative** di produttori che acquistano i fitofarmaci con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il Registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

9. Il Registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il Registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo.

10. Il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei PF.

Registro dei trattamenti e utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti). L'utilizzatore di Prodotti che agisce per conto terzi (**contoterzista**) è tenuto ad informare preventivamente il titolare dell'azienda agricola, o dell'ente presso cui effettua il trattamento, delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione, in particolare, al rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro, nonché al rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente, prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto), e all'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall'esecuzione del trattamento, o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate. Il contoterzista provvede, inoltre, **ad annotare sul Registro dei trattamenti, conservato presso l'azienda agricola, i trattamenti effettuati** o, in alternativa, fornisce al titolare dell'azienda, su apposito modulo da allegare al Registro dei trattamenti, le informazioni relative ad ogni trattamento effettuato. Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale. **Se il contoterzista provvede anche all'acquisto dei PF**, nella fattura emessa nei confronti dell'azienda presso cui esegue il trattamento devono essere indicati, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantità di prodotto distribuito ed il relativo costo. In tal caso il contoterzista deve compilare un **registro di carico e di scarico** riportante il tipo e la quantità dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti. Il deposito dei PF del contoterzista deve essere adeguato ed in regola con la normativa vigente.

Controlli e sanzioni. La conservazione del Registro dei trattamenti persegue tra l'altro, finalità di controllo. I soggetti che possono richiedere la verifica delle informazioni contenute nel Registro sono fra cui gli Organi che hanno il compito di verificare l'applicazione delle norme relative agli Aiuti diretti alla Politica agricola come la PAC, le misure contenute nei Programmi di Sviluppo Rurale, nelle norme sull'agricoltura biologica e nell'OCM ortofrutta. Il Decreto legislativo n. 150/2012 all'articolo 24 comma 13, prevede che l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del Registro dei trattamenti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.

(A. Caprara)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax: 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	